UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

IL RETTORE

D.R. n. 2762

VISTO	l'art.111 del T.U. approvato con R.D. 31.08.1933, n.1592;
VISTO	l'art.15 – comma 2 - della 18.03.1958, n.311;
VISTO	il D.P.R. n. 382/1980;
VISTA	la legge n. 240/2010;
VISTO	lo Statuto di questo Ateneo;
VISTO	il Regolamento per il conferimento dei titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario adottato con D.R.n.2889 del 01.04.2010 e riformulato con D.R.n.1990 del 13.05.2013;
VISTO	il regolamento per il conferimento dei titoli onorifici, emanato con D.R. n. 2480 del 09.07.2015 che riformula il Regolamento emanato con D.R. n. 1990 del 13.05.2013;
VISTO	il regolamento per il conferimento dei titoli onorifici emanato con D.R. n. 181 del 28.01.2021;
VISTO	il Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici, emanato con D.R. n. 2186 del 06.06.2024;
CONSIDERATO	che il D.M. n. 261 del 20 marzo 2026 ha definito i requisiti per il conferimento dei titoli onorifici di professore emerito e di professore ordinario, di cui all'art. 111 del Regio Decreto n. 1592/1933, come sostituito dall'art. 53 della legge n. 182/2025, al fine di accrescere la rilevanza e il prestigio degli stessi titoli.
VISTE	le deliberazioni assunte dal Senato Accademico in data 28.07.2026 e dal Consiglio di amministrazione in data 30.07.2026 in merito alla nuova formulazione del testo del Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici;
VISTE	le Linee guida dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro del 28 febbraio 2025 per l'adozione di un linguaggio istituzionale attento alla valorizzazione delle differenze di genere.

D E C R E T A

Articolo 1

1. Per quanto in premessa è emanato il nuovo "Regolamento di Ateneo per il conferimento di titoli onorifici", il cui testo è allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. È abrogato il "Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici", di cui al D.R. n. 2186 del 06/06/2024.

Bari, 16.09.2026

IL PRO RETTORE
Prof. Vitorocco Peragine

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI TITOLI ONORIFICI

Il presente Regolamento è stato redatto in conformità alle Linee guida di Uniba, del 28 febbraio 2025, per l'adozione di un linguaggio ampio e rispettoso delle differenze

Titolo I
Conferimento dei titoli di Professore emerito e Professoressa emerita e Professore onorario e Professoressa onoraria

Articolo 1
Oggetto e finalità

1. Il presente Titolo disciplina le procedure finalizzate al conferimento dei titoli di Professore/ssa emerito/a e di Professore/ssa onorario/a ai sensi della normativa vigente.
2. Tali titoli sono conferiti in riconoscimento di alti meriti scientifici e di encomiabili attività didattiche e accademiche svolte presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Articolo 2
Requisiti per il conferimento

1. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d'ora innanzi UniBa) può proporre il conferimento:
   a) del titolo di Professore/ssa emerito/a al/alla professore/ssa ordinario/a (d'ora innanzi anche docente) collocato/a a riposo o le cui dimissioni siano state accettate, che abbia prestato almeno venti anni di servizio come docente di prima fascia, computandosi a tal fine anche gli anni di servizio svolti in qualità di docente straordinario/a, e che abbia prestato almeno cinque anni di servizio presso UniBa nel ruolo di professore/ssa ordinario/a;
   b) del titolo di Professore/ssa onorario/a al personale docente di prima fascia collocato a riposo o le cui dimissioni siano state accettate, che abbia prestato almeno quindici anni di servizio in qualità di docente di prima fascia, computandosi a tal fine anche gli anni di servizio svolti in qualità di docente straordinario/a, e che abbia prestato almeno cinque anni di servizio presso UniBa nel ruolo di professore/ssa ordinario/a.
2. Ai fini del conferimento del titolo di Professore/ssa emerito/a e di Professore/ssa onorario/a è necessario:
   a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche;
   b) non essere stati/e destinatari/e di sanzioni disciplinari più gravi della censura;
   c) non aver posto in essere condotte accertate in violazione del Codice Etico di UniBa.
3. Nella valutazione della proposta di conferimento del titolo di Professore/ssa emerito/a e di Professore/ssa onorario/a si tiene, altresì, conto dei seguenti requisiti:
   a) aver contribuito ad accrescere il prestigio dell'Università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell'eccellenza di tali attività attestate dal valore, dall'originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché della partecipazione costante alla vita accademica e istituzionale e dello svolgimento con continuità ed efficacia dell'attività didattica attestata dal Nucleo di Valutazione di UniBa, che tiene conto anche delle opinioni degli/delle studenti rilevate negli ultimi cinque anni;
   b) aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di Ateneo quali, per esempio, Rettrice/Rettore, Prorettrice/Prorettore, Preside, Direttrice/Direttore di Dipartimento;
   c) avere svolto incarichi scientifici come, per esempio, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;
   d) aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica

e di ricerca;

e) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'Università, quali, per esempio, la direzione di collane di particolare rilievo scientifico o di riviste scientifiche di rilevante importanza nazionale o internazionale;

f) aver coordinato progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale e internazionale.

4. Ai fini del conferimento dei titoli di Professore/ssa emerito/a e di Professore/ssa onorario/a, la persona candidata deve essere in possesso del requisito di cui alla lettera a) e di almeno tre dei requisiti previsti dalle altre lettere del comma 3 del presente articolo.

Articolo 3
Procedimento

1. La proposta è presentata al Rettore/Rettrice da almeno cinque professori/esse ordinari/e, uno/a per ciascuna macroarea scientifica prevista ai fini della composizione del Senato Accademico, corredata da una dettagliata relazione sulle motivazioni che hanno indotto alla richiesta di conferimento del titolo (*laudatio* della persona candidata).
2. Entro i quindici giorni successivi, la persona candidata trasmette la documentazione necessaria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2 al Rettore/Rettrice e al Direttore/Direttrice dell'ultimo Dipartimento di afferenza, ovvero al diverso Dipartimento individuato dal Senato Accademico qualora il Dipartimento di ultima afferenza non coincida con quello presso il quale la persona candidata abbia prestato, in via prevalente, la propria attività in qualità di professore/ssa ordinario/a.
3. Il/La Direttore/Direttrice del Dipartimento affida a una Commissione dipartimentale, composta da tre docenti di prima fascia, l'istruttoria relativa alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti.
4. Successivamente, il Direttore/Direttrice del Dipartimento convoca una riunione del Consiglio di Dipartimento, ristretta al personale docente e ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Nel corso della seduta, un/a componente della Commissione istruttoria dipartimentale illustra la proposta di conferimento del titolo. La proposta è quindi sottoposta a votazione a scrutinio segreto ed è approvata qualora ottenga almeno i due terzi dei voti delle persone aventi diritto. La fase procedurale dipartimentale si conclude entro sessanta giorni.
5. Il/La Rettore/Rettrice, ricevuta l'approvazione dipartimentale della proposta, e acquisita l'attestazione del Nucleo di Valutazione UniBa di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), dispone l'apertura della procedura di adesione del personale docente e ricercatore dell'Ateneo, a tempo determinato e indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.
6. La proposta deve raccogliere l'adesione di almeno 200 appartenenti al personale docente e ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, dell'Ateneo. La fase di adesione si conclude entro novanta giorni dalla sua apertura.
7. Qualora sia raggiunto il numero minimo di adesioni previsto, la proposta è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico ed è successivamente trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca ai fini della concessione del titolo.

Articolo 4
Procedura di raccolta delle adesioni e termini di presentazione

1. Il/La Rettore/Rettrice, entro il 30 aprile di ogni anno solare, verificata la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissibilità delle candidature presentate e la regolarità delle relative proposte, pubblica le candidature del personale docente e i relativi *curriculum vitae* in un apposito ambiente informatico. Il personale docente dell'Ateneo può prendere visione della documentazione e sostenere le proposte mediante l'accesso al medesimo ambiente informatico con le credenziali istituzionali.
2. Ciascuna persona candidata può rinunciare alla procedura in qualsiasi momento, dandone

formale comunicazione al/alla Rettore/Rettrice.

3. La proposta di conferimento del titolo di Professore/ssa emerito/a ovvero di Professore/ssa onorario/a di cui al precedente articolo 3, comma 1, può essere presentata entro due anni dalla data di cessazione dal servizio della persona proposta ed è trasmessa dal Rettore/Rettrice al Ministero entro novanta giorni dalla predetta scadenza. Le proposte devono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno solare.
4. Per ogni anno accademico possono essere accolte proposte di conferimento dei titoli di Professore/ssa emerito/a e di Professore/ssa onorario/a in numero complessivamente non superiore al 20 per cento della media del personale docente di prima fascia collocato in quiescenza nel triennio solare precedente.
5. L'elenco aggiornato dei/lle Professori/esse emeriti/e, dei/lle Professori/esse onorari/e è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Articolo 5
Diritti e doveri specifici delle persone insignite dei titoli di Professore/ssa emerito/a, Professore/ssa onorario/a

1. Secondo quanto previsto dall'art. 111, comma 4, del Regio decreto n. 1592 del 1933, così come sostituito dall'art. 53 della Legge n. 182 del 2025, alle persone insignite dei titoli di Professore/essa emerito/a, Professore/ssa onorario/a non competono prerogative accademiche.
2. In quanto non costituenti prerogative accademiche, alle persone insignite di tali onorificenze è consentito:
   a) fare uso del titolo conferito;
   b) essere destinatarie di affidamenti di contratti di docenza, anche nell'ambito di corsi di dottorato di ricerca, senza che lo *status* di Professore/ssa emerito/a Professore/ssa onorario/a costituisca titolo preferenziale ai fini del conferimento degli incarichi di insegnamento. In tal caso si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
   c) ottenere, previa autorizzazione del/lla Direttore/Direttrice Generale, l'accesso alla rete informatica dell'Ateneo, alla casella di posta elettronica e ai servizi bibliotecari per un periodo di tre anni, rinnovabile su richiesta della persona interessata;
   d) compatibilmente con la disponibilità di spazi, ottenere l'assegnazione, per un triennio rinnovabile su richiesta, di uno spazio comune per lo svolgimento delle attività connesse agli eventuali incarichi di insegnamento conferiti. L'assegnazione è deliberata dall'organo collegiale competente della struttura.
4. In nessun caso può essere attribuito o mantenuto nella disponibilità della persona interessata uno spazio individuale riservato;
5. Le persone insignite dei titoli di Professore/ssa emerito/a e Professore/ssa onorario/a sono tenute all'osservanza dello Statuto, del Codice etico, dei Codici di condotta e di comportamento, dei Regolamenti di Ateneo e delle disposizioni adottate dalle singole strutture, in quanto compatibili con la loro condizione di persone non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.

Titolo II
Conferimento della Laurea e del Dottorato di Ricerca Honoris causa

Articolo 6
Laurea *Honoris Causa*

1. La laurea *honoris causa* può essere conferita a personalità di particolare rilievo scientifico, culturale e sociale che si siano particolarmente distinte per attività di studio e di ricerca o per attività di alto profilo sociale, di rilievo nazionale e internazionale, in materie coerenti con il percorso formativo del corso di laurea per il quale è richiesto il conferimento del titolo.
2. La proposta è avanzata dal Consiglio di Dipartimento cui afferisce il Corso di Laurea, previo parere del competente Consiglio di Corso di Studio, Classe o Interclasse. La deliberazione del

Consiglio di Dipartimento è assunta a maggioranza dei due terzi del personale docente e ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, avente diritto al voto. La proposta deve indicare la classe di laurea di afferenza ed essere corredata dal *curriculum vitae* della persona candidata e da una dettagliata relazione illustrativa delle motivazioni della proposta (*laudatio*).
3. Per il conferimento della laurea *honoris causa* relativa ai corsi di studio afferenti alla Scuola di Medicina, la proposta è avanzata dal Consiglio di uno dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, previo parere del competente Consiglio di Corso di Studio, Classe o Interclasse e del Consiglio della Scuola. La deliberazione del Consiglio di Dipartimento è assunta a maggioranza dei due terzi del personale docente e ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, avente diritto al voto. La proposta deve indicare la classe di laurea di afferenza ed essere corredata dal curriculum vitae della persona candidata e da una dettagliata relazione illustrativa delle motivazioni della proposta (*laudatio*).
4. La proposta è trasmessa al/lla Rettore/Rettrice, che la sottopone all'approvazione del Senato Accademico. Il Senato delibera nel rispetto del numero massimo di conferimenti consentito in relazione al contingente del personale docente e ricercatore in servizio presso UniBa, come determinato dalla nota ministeriale del 26 marzo 2012 (pari a una, due, tre, quattro o cinque proposte per gli Atenei con un organico di personale docente e ricercatore rispettivamente inferiore a 500 unità, compreso tra 500 e 1.000, tra 1.000 e 1.500, tra 1.500 e 2.000 e superiore a 2.000 unità), tenendo conto, ove necessario, dell'esigenza di assicurare un equilibrato rapporto tra le aree disciplinari e i settori culturali.
5. Il conferimento della laurea *honoris causa* attribuisce i diritti riconosciuti alle lauree ordinarie ai sensi della normativa vigente. Non possono essere presentate proposte di conferimento della laurea *honoris causa* a personalità già in possesso di una laurea italiana dello stesso tipo.
6. Le proposte approvate sono trasmesse dal/lla Rettore/Rettrice al Ministero dell'Università e della Ricerca.

Articolo 7
Dottorato di Ricerca *Honoris causa*

1. Il titolo di Dottore/ssa di Ricerca *honoris causa* può essere conferito a personalità che si siano particolarmente distinte per meriti scientifici, culturali e sociali, di rilievo nazionale e internazionale, chiaramente riconosciuti a livello pubblico, e che abbiano contribuito in modo significativo al progresso scientifico delle discipline coerenti con il dottorato di ricerca per il quale è richiesto il conferimento del titolo.
2. La proposta è avanzata dal Consiglio di Dipartimento individuato quale sede amministrativa del corso di dottorato, previo parere conforme del Collegio dei/lle docenti del medesimo corso di dottorato. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi del personale docente e ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, avente diritto al voto.
3. La proposta è trasmessa al Senato Accademico, corredata da una dettagliata relazione illustrativa delle motivazioni del conferimento (*laudatio*) e dal *curriculum vitae* della persona candidata. Il Senato Accademico, a maggioranza assoluta delle persone componenti, conferisce il titolo di Dottore/ssa di Ricerca *honoris causa*. Per ciascun anno accademico il Senato Accademico può deliberare una sola proposta di conferimento del titolo di Dottore/ssa di Ricerca *honoris causa* per ciascuna area scientifica.
4. Il conferimento del titolo di Dottore/ssa di Ricerca *honoris causa* attribuisce tutti i diritti riconosciuti al dottorato di ricerca ordinario.

Articolo 8
Limiti alla presentazione

1. Le proposte di conferimento della Laurea o del Dottorato *honoris causa* devono essere inoltrate entro il 31 gennaio o il 30 giugno di ogni anno.
2. Nella sessione di gennaio, il numero massimo di titoli attribuibili non può superare il 50% della quota annuale.

Titolo III
Riconoscimenti al personale tecnico – amministrativo e bibliotecario

Articolo 9
Menzione d'onore

1. Al personale dirigente e al personale tecnico- amministrativo di UniBa può essere attribuita la Menzione d'Onore.
2. La Menzione d'Onore può essere conferita a persone che si siano particolarmente distinte nello svolgimento della propria attività lavorativa e per la dedizione dimostrata al servizio dell'Università.
3. La Menzione d'Onore può essere conferita a chi:
   a) abbia svolto attività lavorativa continuativa per almeno venticinque anni al servizio dell'Università, con contratto di lavoro subordinato, di cui almeno cinque presso UniBa;
   b) non abbia riportato condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni svolte;
   c) non abbia ricevuto sanzioni disciplinari più gravi della censura;
   d) abbia conseguito, negli ultimi cinque anni di servizio, una valutazione positiva della performance.
4. La proposta è trasmessa al/alla Rettore/Rettrice entro un anno dal collocamento a riposo della persona interessata dal/dalla Direttore/Direttrice Generale, da un/a Dirigente, da un/a Direttore/di Dipartimento di didattica e ricerca, dal/la Presidente di una Scuola, oppure dal/lla responsabile della struttura presso cui la persona interessata prestava servizio al momento del collocamento a riposo. La proposta deve essere corredata da una dettagliata relazione illustrativa delle motivazioni del conferimento. Il/La Rettore/Rettrice, acquisito il parere del Senato Accademico e, nei casi in cui la proposta non sia stata presentata dal/lla Direttore/Direttrice Generale, acquisito anche il parere di quest'ultimo, conferisce la Menzione d'Onore.

Titolo IV
Conferimento benemerenze e altri titoli

Articolo 10
Laurea alla memoria

1. La laurea alla memoria può essere conferita agli/alle studenti universitari/e deceduti/e prima del conseguimento del titolo, qualora abbiano superato almeno i quattro quinti degli esami previsti dal corso di studio per il quale è richiesto il conferimento.
2. Possono richiedere il conferimento della laurea alla memoria i familiari dello/lla studente di cui al comma 1.
3. La proposta è presentata al Consiglio di Dipartimento che, acquisito il parere del competente Consiglio di Corso di Studio, Classe o Interclasse, delibera a maggioranza assoluta delle persone componenti.
4. La proposta è trasmessa al/lla Rettore/Rettrice che la sottopone all'approvazione del Senato Accademico.
5. Qualora vi sia il consenso dei familiari, può essere organizzata una cerimonia per il conferimento della laurea alla memoria.
6. Per il conferimento della laurea alla memoria non è dovuto alcun contributo o tassa aggiuntiva.

Articolo 11
Attestato di Benemerenza

Alle persone che abbiano contribuito in maniera significativa al sostegno delle attività istituzionali di UniBa e che si siano distinte in ambito sociale, civile, istituzionale o economico-imprenditoriale può essere attribuito, con deliberazione del Senato Accademico, su proposta del/la Rettore/Rettrice, un Attestato di Benemerenza.

Articolo 12
Intitolazione di Aule, Laboratori, Musei e Biblioteche

1. UniBa o i singoli Dipartimenti possono intitolare aule, laboratori, musei e biblioteche a persone scomparse di riconosciuto prestigio scientifico, culturale, sociale o civile, a vittime di mafia e di terrorismo, nonché a persone che abbiano contribuito al progresso scientifico e accademico di UniBa.
2. La deliberazione è adottata dal Senato Accademico o dal Consiglio di Dipartimento cui afferisce il luogo per il quale è richiesta l'intitolazione e deve indicare il nominativo della persona cui il luogo è intitolato, nonché le motivazioni poste a fondamento della proposta.
3. La deliberazione deve contenere i dati anagrafici della persona cui è dedicata l'intitolazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data della morte) e il testo dell'eventuale epigrafe da riportare sulla targa di intitolazione. La deliberazione è assunta a maggioranza assoluta delle persone componenti dell'organo competente. Non possono essere intitolati più luoghi alla stessa persona.
4. Le intitolazioni sono comunicate al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico.

Titolo V
Disposizioni Generali e transitorie

Articolo 13
Pubblicità del conferimento

1. Il/La Rettore/Rettrice procede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei titoli Onorifici riconosciuti da UniBa, dandone diffusione sul Portale UniBa. A tal fine è costituita, a cura dell'Area gestione delle attività di comunicazione del Dipartimento per la ricerca e la didattica e le relazioni esterne, un'Anagrafe dei titoli onorifici riconosciuti da UniBa.
2. Per la consegna dei titoli onorifici o per l'intitolazione degli spazi può essere prevista una cerimonia pubblica, debitamente pubblicizzata tramite il Portale UniBa e mediante comunicazione agli organi dell'informazione, organizzata dall'Area gestione delle attività di comunicazione, entro un anno dal conferimento del titolo o dall'intitolazione del luogo.
3. Per il conferimento della Laurea e del Dottorato di Ricerca *honoris causa* la cerimonia, obbligatoriamente prevista, deve prevedere la *lectio magistralis* del/la premiato/a.

Articolo 14
Norma finale

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto del/lla Rettore/Rettrice, entra in vigore il giorno successivo all'affissione nell'albo *on line*.